Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 123° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 maggio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 25 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.** — Bollettino delle estrazioni della 9ª estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974; 8ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974; 8ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, effettuate nell'anno 1982.

(Da 2560 a 2562)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1146.**

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel capo IV, concernente norme relative al personale insegnante, gli articoli 108, 111 e 112 sono abrogati e sostituiti come segue:

Art. 108. — Gli insegnamenti sono impartiti dai professori secondo quanto prescritto dalla normativa universitaria statale con particolare riferimento a quella in materia di riordino della docenza universitaria basata sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 111. — All'insegnamento di tutte le discipline ufficiali si provvede, di regola, con i professori di ruolo ordinari e associati in conformità di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa universitaria statale.

In ciascuna facoltà, comunque, non possono essere attivati insegnamenti in numero superiore a quello consentito dalle tabelle *A* e *A*-bis annesse al presente statuto. All'insegnamento nei corsi integrativi di quelli ufficiali si provvede con i professori a contratto.

In ciascuna facoltà i corsi integrativi, tenuto conto in ogni caso degli stanziamenti a bilancio, non possono superare il 20% di quelli ufficiali attivati nella facoltà medesima.

Art. 112. — I docenti delle diverse categorie devono ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa universitaria statale vigente, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.

Art. 2.

Nel capo V, concernente norme relative agli assistenti, l'art. 115 è abrogato e sostituito come segue:

Art. 115. — I posti di assistenti e di lettori del ruolo ad esaurimento sono determinati dalla tabella *B* annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono appplicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università « G. D'Annunzio » le norme sullo statuto giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle università statali.

Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 110.

L'art. 116 è abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Dopo il capo V e relativi articoli è inserito il seguente capo V-*bis* concernente i ricercatori e lettori a contratto:

Capo V-bis

RICERCATORI E LETTORI A CONTRATTO

Art. 116. — I posti di ricercatore sono determinati dalla tabella *B*-bis annessa al presente statuto.

Ai ricercatori, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori delle università statali. Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 110 del presente statuto.

Possono essere stipulati appositi contratti per l'assunzione di lettori in conformità alla vigente normativa universitaria statale.

Art. 4.

Nel capo VIII, concernente norme di carattere amministrativo, l'art. 137 è abrogato e sostituito come segue:

Art. 137. — Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili, ivi inclusa la disciplina che si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel predetto richiamo si intende in particolare compreso anche tutto ciò che è contemplato in materia di integrazioni elettive e di diritto degli organi accademici tanto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, quanto dalla disciplina che si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 5.

Dopo la tabella *A*, concernente posti di ruolo dei professori, è inserita la seguente tabella *A*-bis concernente posti di ruolo dei professori associati:

TABELLA *A*-bis

Posti di ruolo dei professori associati

Facoltà di lettere e filosofia	n. 45
Facoltà di economia e commercio	» 34
Facoltà di lingue e letterature straniere	» 29
Facoltà di giurisprudenza	» 30
Facoltà di scienze politiche	» 42
Facoltà di medicina e chirurgia	» 51
Facoltà di architettura	» 56

Dopo la tabella *B*, concernente posti di ruolo degli assistenti, è inserita la seguente tabella *B*-bis, concernente posti di ricercatore:

TABELLA *B*-bis

Posti di ricercatore

Facoltà di lettere e filosofia	n. 34
Facoltà di economia e commercio	» 43
Facoltà di lingue e letterature straniere	» 31
Facoltà di giurisprudenza	» 41
Facoltà di scienze politiche	» 29
Facoltà di medicina e chirurgia	» 68
Facoltà di architettura	» 63

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1982
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 maggio 1982.

Modificazioni al regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 (« Norme sui passaporti »);

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis* (« Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio »);

Decreta:

Art. 1.

Alla fine dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è aggiunta la seguente disposizione:

« I passaporti di servizio possono altresì venire rilasciati per periodi non superiori ai due anni salvo rinnovo:

a) agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana i quali prestino servizio in sedi indicate dal Ministero caratterizzate da estremo disagio e da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio rappresenti uno strumento necessario per poter svolgere determinate mansioni connesse all'attività istituzionale della rappresentanza o dall'ufficio;

b) qualora ricorrano le medesime condizioni di cui sopra, anche ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria ».

Art. 2.

Alla fine dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978, terzo comma, viene aggiunto:

« nonché ai funzionari della carriera diplomatica e di quella direttiva amministrativa i quali al momento della cessazione dal servizio hanno raggiunto almeno il grado di ministro plenipotenziario o equivalente ed al coniuge anche superstite ».

Art. 3.

Tra il terzo ed il quarto comma del decreto ministeriale n. 4668-*bis*/1978 viene inserito il seguente comma:

« Il Ministro può disporre che il passaporto diplomatico venga mantenuto e rinnovato ogni tre anni alle vedove dei funzionari della carriera diplomatica i quali siano deceduti in servizio ».

Art. 4.

L'art. 8, quarto comma, del decreto ministeriale numero 4668-*bis*/1978 è modificato come segue:

« Il passaporto di servizio è rilasciato ai figli minori a carico del personale del Ministero degli affari esteri destinato a prestare servizio continuativo all'estero e del personale di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 5.

Ai figli conviventi e a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma può essere rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora essi debbano essere iscritti nella lista diplomatica e le autorità locali richiedano uno dei predetti passaporti per procedere all'iscrizione stessa.

Ai figli a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma può essere parimenti rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora il genitore presso cui debbano recarsi presti servizio in sedi indicate dal Ministero in cui le condizioni locali giustifichino il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: in tal caso il passaporto viene rilasciato per la durata del soggiorno presso il genitore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1982

Il Ministro: COLOMBO

(2586)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1982.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visti l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e il decreto ministeriale 10 luglio 1962 emanato in forza di tale articolo, concernenti l'istituzione dell'addizionale alla tassa di circolazione;

Vista la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, istitutiva di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporto di cose temporaneamente importati dall'estero;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, e successive modificazioni, riguardanti la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario;

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1967, 15 giugno 1968 e 23 ottobre 1969 concernenti termini, forme e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, istitutivo della soprattassa per le autovetture con motore diesel;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 27, che reca modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980 che approva la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione e il riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme, termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 maggio 1982 le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio possono essere corrisposti, per i periodi fissi stabiliti dalle vigenti disposizioni e col sistema dell'autotassazione, agli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e agli uffici postali sullo specifico conto corrente n. GU 1008 intestato all'A.C.I., utilizzando i moduli di versamento contenuti nell'apposito « libretto fiscale », di cui al successivo art. 8, o gli speciali moduli in distribuzione presso tutti gli uffici anzidetti, qualora il libretto non fosse stato ancora recapitato.

La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al documento di circolazione ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. La prima sezione del modulo recante il contrassegno deve essere apposta sul veicolo, come stabilito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Il pagamento può essere anticipato di cinque giorni rispetto all'inizio del periodo fisso cui il pagamento stesso si riferisce. L'anticipazione può essere di dieci giorni per i periodi decorrenti dal 1° gennaio e 1° febbraio.

Qualora il pagamento sia effettuato anteriormente ai termini suddetti e non risultino corrisposte le tasse relative al periodo fisso nel quale è compreso il giorno del pagamento, la validità di questo decorre dall'inizio del periodo fisso che tale giorno comprende. Conseguentemente, per il periodo che rimane scoperto di tasse rispetto alla scadenza indicata nel modulo di versamento si applicano le disposizioni per l'insufficiente pagamento, sempre che non sia corrisposta l'integrazione prima dell'accertamento dell'irregolarità. Le stesse disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'importo versato non corrisponde alle tasse dovute per i periodi fissi compresi fino alla scadenza prescelta.

Art. 2.

Dal 22 maggio 1984 il pagamento dei tributi indicati nel precedente articolo potrà essere effettuato agli uffici esattori dell'A.C.I. e agli uffici postali esclusivamente a mezzo dei moduli del libretto fiscale. Per siffatti pagamenti deve essere utilizzato il modulo che reca stampata la scadenza prescelta.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo continua ad essere valido il libretto già rilasciato per lo stesso veicolo. Tale libretto deve essere, quindi, consegnato al nuovo proprietario unitamente alla carta di circolazione.

Qualora nel corso della validità del pagamento delle tasse automobilistiche venga installata l'autoradio TV, il pagamento del relativo abbonamento, dovuto fino alla scadenza di detta validità, può essere effettuato, oltre che agli uffici dell'A.C.I., anche agli uffici postali sullo stesso conto corrente postale intestato all'A.C.I. per le tasse anzidette, mediante i normali bollettini mod. CH 8-*bis*, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo e la scadenza dell'abbonamento.

Art. 3.

Per i veicoli non ancora iscritti al pubblico registro automobilistico e nei casi di mancato recapito, smarrimento, furto, deterioramento e temporanea indisponibilità del libretto, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente agli uffici esattori dell'A.C.I., ai quali deve essere richiesto il rilascio del libretto fiscale, o, se necessario, di un suo duplicato, mediante la speciale scheda in dotazione agli stessi uffici. Un nuovo libretto deve essere richiesto quando il veicolo viene reimmatricolato in altra provincia. Per l'effettuazione di dette operazioni deve essere esibito il foglio di via e la carta di circolazione, ed eventualmente la copia della denuncia alle autorità di pubblica sicurezza della perdita di possesso di tali documenti.

Art. 4.

La richiesta di un nuovo libretto fiscale deve essere inoltrata all'A.C.I., con l'apposita cartolina da staccarsi dalla copertina del libretto esaurito, non oltre l'effettuazione dell'ultimo pagamento relativo all'anno di scadenza della validità dello stesso libretto.

Un nuovo libretto deve essere richiesto anche quando in quello recapitato sono indicati estremi identificativi del veicolo (targa e dati fiscali) diversi da quelli risultanti dalla carta di circolazione. In tale ipotesi negli appositi spazi della cartolina devono essere indicate le modifiche da apportare.

Art. 5.

E' consentito l'uso del postagiro. In tal caso il pagamento s'intende eseguito solo con il possesso del contrassegno e della ricevuta di versamento muniti del visto di accettazione dell'Amministrazione postale.

Art. 6.

I pagamenti eseguiti con moduli diversi da quelli contemplati nel presente decreto sono privi di effetto, salvo il diritto al rimborso a favore del contribuente che abbia reiterato regolarmente il pagamento. Parimenti sono privi di effetto i versamenti eseguiti con moduli che rechino alterazioni e correzioni degli estremi identificativi del veicolo, salve le più gravi conseguenze che dal fatto possano discendere.

Art. 7.

Per la riscossione delle tasse dovute per i veicoli importati temporaneamente dall'estero e per i pagamenti integrativi, l'A.C.I., può utilizzare speciali moduli in dotazione agli uffici esattori, in luogo delle bollette di serie quarta.

Art. 8.

Il libretto fiscale è composto:

di una copertina contenente gli estremi identificativi del veicolo (targa e dati fiscali), un estratto del tariffario delle tasse in vigore al momento del rilascio del libretto per i veicoli aventi le stesse caratteristiche fiscali di quelle al quale il libretto si riferisce, una cartolina indirizzata all'A.C.I. per la richiesta di un nuovo libretto, le modalità d'uso del libretto, il richiamo alle principali disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradiotelevisione;

di un numero di moduli per il versamento su apposito conto corrente postale intestato all'A.C.I., che consenta pagamenti per un periodo di quattro anni. Detti moduli devono recare prestampati, in appositi spazi, gli estremi della targa, le caratteristiche fiscali del veicolo, il mese e l'anno di scadenza del pagamento;

di due moduli uguali a quelli suindicati, ma privi della scadenza, da utilizzarsi, come riserva, in caso di errata compilazione del modulo recante la scadenza prescelta, scadenza che nella specie dovrà essere chiaramente indicata dall'interessato.

Il libretto dovrà essere racchiuso, per la spedizione, in un involucro di polietilene.

Art. 9.

Restano in vigore tutte le norme non incompatibili con quelle stabilite col presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2547)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1264**.

Istituzione di una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecnico per geometri « Vanvitelli » di Roma-Lido.

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita in Roma-Lido, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecnico per geometri « Vanvitelli » e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1982
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour, con sede in Genova Conegliano, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimento di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 22 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. stabilimento di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimento di Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 22 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gate di Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartindustria F.lli Doni di Ferentino Scalo (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 18 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 luglio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 luglio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrotecnica Valdisieve, con sede in Scarperia (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 gennaio 1980 al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettrotecnica Valdisieve S.p.a., con sede in Scarperia (Firenze), è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimento di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia Napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia Napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Bamar S.p.a. di Momo (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Bamar S.p.a. di Momo (Novara), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquigas Italiana, con sede in Milano, sede di Milano e unità nazionali, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avir, stabilimento di Sesto Calende, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Vercelli ora della Chatillon S.p.a., è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede legale in Milano e stabilimento a Ponte Lambro (Como), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede legale in Milano e stabilimento a Ponte Lambro ed Erba (Como), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili di Ferrara è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1982, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 278, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla regione Umbria, di un terreno sito in comune di Boneggio (Perugia).

(2356)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni recanti il marchio di identificazione dei metalli preziosi « 186-AR »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta S.A.B.A., S.r.l., di Valli Antonio, in Monte San Savino (Arezzo) già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima ha dichiarato nei modi di legge che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Arezzo.

(2359)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 4 maggio 1982, n. 31. Delega ai provveditori regionali alle opere pubbliche per la Basilicata e per la Campania della nomina dei collaudatori.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Vista la legge 10 dicembre 1981, n. 741;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista l'ordinanza n. 386 del 23 agosto 1981 del commissario straordinario del Governo istituente un gruppo di lavoro demandato a proporre al commissario stesso i nominativi dei componenti le commissioni di collaudo per i lavori di costruzione di alloggi provvisori e di esecuzione delle relative urbanizzazioni nonché per altri lavori collaudabili dal commissario straordinario in quanto in tutto o in parte da esso finanziati;

Vista l'ordinanza commissariale n. 454 datata 5 dicembre 1981 concernente le modalità di affidamento degli incarichi di collaudazione degli alloggi monoblocco prefabbricati tipo containers e di calcolo dei relativi onorari;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 datata 2 giugno 1981 che prevede la nomina da parte delle amministrazioni comunali di commissioni di collaudo per lavori di riparazione e riattazione di importo superiore ai 300 milioni;

Vista la propria ordinanza n. 5 datata 8 gennaio 1982 che prevede fra le attribuzioni delegate al prefetto di 1ª classe dott. ing. Alessandro Giomi la delega di tutte le incombenze relative alla nomina dei collaudatori di lavori, di opere e di forniture a carico dei fondi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80;

Considerato altresì che la predetta oridnanza n. 5 delega ai provveditori alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata l'esame degli atti di collaudo delle opere finanziate dal commissario nonché la elaborazione delle proposte da sottoporre all'approvazione del Ministro in merito alla ammissibilità dei certificati di collaudo e sulle domande delle ditte appaltatrici;

Considerato che la direzione tecnica cui sono state delegate le incombenze relative alla nomina dei collaudatori non è più in grado per deficienze di organico in relazione alla molteplicità degli altri compiti ad essa demandati, di poter assolvere anche a tale compito che presuppone tra l'altro accurate indagini tendenti ad accertare la specializzazione, l'esperienza in materia e la disponibilità dei professionisti a cui affidare incarichi di collaudo;

Ritenuto opportuno per univocità di trattazione della materia che all'individuazione ed alla nomina dei tecnici da incaricare vengano preposti gli stessi uffici cui è già demandato l'esame successivo degli atti di collaudo;

Ritenuto altresì che fra gli uffici di cui la gestione stralcio del commissario straordinario del Governo può avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma terzo, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, i provveditorati alle opere pubbliche siano per lunga esperienza in relazione ai compiti istituzionali, quelli maggiormente in grado di individuare idonei tecnici cui affidare gli incarichi di collaudo predetti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni vigente disposizione;

Dispone:

Art. 1.

La delega di tutte le incombenze relative alle nomine ancora da effettuarsi dei collaudatori di opere e di forniture a carico dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 57/82 nonché di altri lavori collaudabili in quanto in tutto o in parte finanziati dal commissario straordinario di Governo è conferita ai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata in relazione alle regioni di rispettiva competenza.

Sono esclusi dalla predetta delega i lavori di riparazione e riattazione per cui permane valido quanto disposto dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 302 emanata in data 2 giugno 1981 dal commissario straordinario di Governo, salvo l'obbligo di nominare un solo collaudatore per i lavori di riattazione fino all'importo di lire 1 miliardo.

L'onere relativo al collaudo dei lavori di riattazione è posto a carico dei destinatari dei contributi previsti dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

Art. 2.

Vengono estesi anche in materia di forniture a carico dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 57/82 le competenze già delegate ai provveditori alle opere pubbliche in merito allo esame degli atti di collaudo dei lavori e delle opere finanziate dal commissario ed ai successivi adempimenti conseguenziali secondo quanto disposto dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e dall'art. 17, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 3.

Di norma e salvo che particolari ragioni non giustifichino una differente procedura le commissioni di collaudo non potranno superare i due membri fino ad un importo di 5 miliardi di lire ed i tre membri per importi superiori per quanto concerne la nomina di membri amministrativi, fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, questa dovrà essere condizionata dalla esistenza di particolari problemi che la rendono necessaria.

Art. 4.

Per lavori e forniture realizzati nella provincia di Foggia le competenze previste dai precedenti articoli sono delegate al provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata.

Art. 5.

Il Ministro si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla nomina di commissioni di collaudo per lavori e forniture per la quale le direzioni tecnica, amministrativa e bilancio e finanza della gestione stralcio abbiano segnalato particolari problemi di ordine tecnico o amministrativo.

Napoli, addì 4 maggio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2495)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		104.607.388.516		
Gestione di bilancio	Entrate finali	16.492.273.699.205		
	Spese finali		26.191.184.611.134	— 9.698.910.911.929
	Rimborso di prestiti . . .		3.953.835.335.920	
	Accensione di prestiti . .	5.990.402.804.303		
	TOTALE . . .	22.482.676.503.508	30.145.019.947.054	— 7.662.343.443.546
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . .	199.718.990.402.988	188.401.889.027.514	+ 11.317.101.375.474
	Crediti di tesoreria . . .	66.897.698.606.546	70.588.085.543.302	— 3.690.386.936.756
	TOTALE . . .	266.616.689.009.534	258.989.974.570.816	+ 7.626.714.438.718
	TOTALE COMPLESSIVO	289.203.972.901.558	289.134.994.517.870	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1982			68.978.383.688	— 35.629.004.828
	TOTALE A PAREGGIO . .	289.203.972.901.558	289.203.972.901.558	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 28 febbraio 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	104.607.388.516	68.978.383.688	— 35.629.004.828
Crediti di tesoreria	85.696.770.267.308	89.387,157.204.064	+ 3.690.386.936.756
TOTALE .	85.801.377.655.824	89.456.135.587.752	+ 3.654.757.931.928
Debiti di tesoreria . . .	231.497.660.466.051	242.814.761.841.525	— 11.317.101.375.474
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.696.282.810.227	— 153.358.626.253.773	— 7.662.343.443.546

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1982: 811.351 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie (*)	13.260.075.158.130				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie (*)	3.229.829.150.225				
ENTRATE CORRENTI (*) .	16.489.904.308.355	TITOLO I — Spese correnti . .	23.969.543.884.811	Risparmio pubblico (*)	— 7.479.639.576.456
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (*)	2.369.390.250	TITOLO II — Spese in conto capitale	2.221.640.726.323		
ENTRATE FINALI . . .	16.492.273.699.205	SPESE FINALI . . .	26.191.184.611.134	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 9.698.910.911.929
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	3.953.835.335.920		
ENTRATE FINALI . . .	16.492.273.699.205	SPESE COMPLESSIVE . . .	30.145.019.947.054	Ricorso al mercato	— 13.652.746.247.849
TITOLO IV — Accensione di prestiti	5.990.402.804.303				
ENTRATE COMPLESSIVE	22.482.676.503.508	SPESE COMPLESSIVE . . .	30.145.019.947.054	Saldo di esecuzione del bilancio	— 7.662.343.443.546

(*) Dato provvisorio

(2605)

BANCA

Provvisoria

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			2.315.828.433.279	
II - In deposito all'estero »			22.919.851.249.901	25.235.679.683.180
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8.023.293.743.015
CASSA				1.387.812.921.803
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		119.959.064.455		
- ammassi »		1.595.869.472.896	1.715.828.537.351	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		787.316.317.720		
- a scadenza fissa »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		530.329.096.825	1.317.645.414.545	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	3.033.473.951.896
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			10.118.857.753.236	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		432.938.610		
- corrispondenti in conto corrente »		351.381.881.586		
- depositi vincolati »		1.042.698.045.000		
- diverse »		—	1.394.512.865.196	11.513.370.618.432
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				2.139.775.747.661
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			14.026.253.458.979	
II - Conti speciali »			2.307.154.624.491	16.333.408.083.470
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				26.814.455.067.225
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				255.884.690.258
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		31.158.570.620.629		
- per investimento delle riserve statutarie		269.058.910.144		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		745.098.466.898	32.172.727.997.671	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		10.767.472.245		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		246.398.937.355	257.166.409.600	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	57.501.892.446	57.624.806.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	33.894.818.594			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P (*) »	45.013.512.553	78.908.331.147	141.293.325.243	32.571.187.732.514
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			38.219.492.037	38.219.492.038
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			22.091.684.041	
II - Impianti »			77.506.341.492	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	99.905.220.621
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		22.591.316.365		
- in allestimento »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi L.			42.762.021.039	
IV - Altre »			702.865.554.427	773.000.682.934
RATEI L.				284.166.422.503
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				196.052.292.222
			L.	129.219.846.349.772
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		4.366.122.388.418		
- altri »		180.986.998.294.133	185.353.120.682.551	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.		—		
- esteri »		1.032.736.052.321	1.032.736.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.539.690.425.665	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			143.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			618.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			238.501.099.501	192.414.048.260.036
			TOTALE... L.	321.633.894.609.810

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2606)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

28 febbraio 1982 Provvisoria

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE ... L.			28.177.139.703.000
VAGLIA CAMBIARI ... »			248.195.711.895
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento ... L.		—	
II - Altri ... »		1.152.039.538	1.152.039.538
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI ... L.			578.558.146.122
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO ... »			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA ... »			39.895.931.710
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 ... »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria ... L.		41.854.625.532.318	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita ... »		434.743.807	
III - Conti vincolati investimenti all'estero ... »		88.124.791.123	
IV - Società costituende ... »		70.182.222.499	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi ... »		1.904.994.575.267	
VI - Altri ... »		2.477.982.720.707	46.396.344.585.721
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. ... L.			525.276.512.198
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. ... »			1.781.878.112.293
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera ... L.		2.556.590.089	
II - Conti dell'estero in lire ... »		198.195.829.444	200.752.419.533
DEBITI IN ECU (FECoM) ... L.			10.163.069.490.676
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
Conto corrente ordinario (saldo creditore) ... »			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) ... »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »			361.669.488.810
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) ... L.		29.497.527.462.127	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) ... »		1.325.092.246.606	
III - Fondo svalutazione portafoglio ... »		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi ... »		840.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli ... »		834.978.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali ... »		1.951.184.896.478	
VII - Fondi assicurazione danni ... »		301.591.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili ... »		22.528.712.964	
IX - Fondo rinnovamento impianti ... »		36.250.000.000	
X - Fondi imposte ... »		140.515.300.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale ... »		1.200.000.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati ... »		334.921.616	36.384.922.883.927
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ... L.			20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI ... »			62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI ... »			6.122.649.761
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi ... L.		3.575.425.298	
II - Altre ... »		3.485.221.729.704	3.488.797.155.002
RATEI ... L.			62.336.784.523
RISCONTI ... »			—
CAPITALE SOCIALE ... »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO ... »			174.286.004.753
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO ... »			186.583.195.127
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ... »			135.272.028.374
RENDITE DELL'ESERCIZIO ... »			223.052.600.544
L.			129.219.846.349.772
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori ... L.		185.353.120.682.551	
II - Titoli e valori presso terzi ... »		1.032.736.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto ... »		1.539.690.425.665	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) ... »		143.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) ... »		618.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) ... »		1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni ... L.	—		
- esteri ... »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza ... L.		238.501.099.501	192.414.048.260.038
TOTALE... L.			321.633.894.609.810

Il ragioniere generale: Salonico

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1982, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1977.

(2400)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia vascolare;

un posto di assistente di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(378/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(373/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(372/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1982, n. **16**.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1982 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio per l'anno finanziario 1982 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 261 del 21 dicembre 1981 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 gennaio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 febbraio 1982.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1982, n. **17**.

Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 2 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1982 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio per l'anno

finanziario 1982 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 393 del 18 novembre 1981 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 gennaio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 febbraio 1982.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1982, n. **18.**

Centro di riferimento emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 11 *del* 2 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il centro riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati (C.R.E.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1982 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio per l'anno finanziario 1982 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 26 del 14 ottobre 1981 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 gennaio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 febbraio 1982.

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. **19.**

Modifica art. 3, terzo comma, legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15: « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 2 marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, è sostituito dai seguenti:

« Le funzioni di cui alla lettera *a*), ove relative a territori montani, sono esercitate dalle comunità montane o dai comuni territorialmente competenti, secondo le individuazioni dell'articolo 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare al numeri: 85082221 - 85082149.

Per l'esercizio delle competenze indicate al comma precedente i comuni interessati vi provvederanno, di regola mediante convenzione fra loro e con le comunità montane ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, add 23 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *gennaio* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *febbraio* 1982.

(1718)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. 20.

Interventi della regione Toscana nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. Proroga del termine fissato dalla legge regionale n. 24/1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'invio del personale regionale presso le Regioni e gli enti locali i cui territori sono stati colpiti dal sisma del novembre 1980, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale 21 febbraio 1981, n. 24, e fissato dalla legge stessa al 31 dicembre 1981, è prorogato al 31 marzo 1982.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 02060 e 02080 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 9 marzo 1982

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1980, n. 570)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 *gennaio* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. 21.

Società aeroporto toscano « Galileo Galilei » S.p.a. Aumento capitale sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie per aumentare la quota di partecipazione della Regione alla Soc. p.a. Aeroporto toscano « G. Galilei », a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 175.000.000 che permette di mantenere la quota regionale di partecipazione alla suddetta società nel limite del 10,52315 % del nuovo capitale azionario della società stessa, di cui all'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1978, n. 57.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata all'assunzione dell'impegno di spesa nell'importo indicato al precedente articolo sullo stanziamento di cui al cap. 33200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, che è mantenuto nel bilancio del corrente esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 marzo 1982

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1980, n. 570)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 *gennaio* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. 22.

Centro di riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.) - Rendiconto per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *marzo* 1982)

(*Omissis*).

(1719)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821410)